



COMUNE PONTE DI PIAVE

REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI PONTE DI PIAVE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.09.2010

Publicato all'Albo Pretorio dal 12.10.2010 al 27.10.2010

Esecutivo il 28.10.2010

CAPO I – GENERALITA' NUMERO E TIPO DELLE ARMI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987 n.145, la dotazione delle armi e la disciplina dei servizi prestati con armi dagli appartenenti al Servizio della Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Servizio della Polizia Locale in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

ART. 2 MODALITA' D'ACQUISTO DELLE ARMI DELLE MUNIZIONI E LORO CARATTERISTICHE

Le armi da fuoco in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale, di cui all'art.7 della L.18.4.1974 n.110.

Per poter acquistare le armi ed il relativo munizionamento è necessario fare istanza al Questore di Treviso, affinché rilasci apposito NULLA OSTA.

L'istanza presentata ai fini del rilascio del NULLA OSTA, deve essere corredata di apposita Deliberazione, con cui L'Amministrazione Comunale dispone l'armamento degli addetti al Servizio di Polizia Locale, nonché l'approvazione del presente Regolamento.

L'istanza presentata al Questore deve essere sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in nome e per conto del Comune.

Il Sindaco, una volta acquistate le armi, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., provvede alla loro denuncia presso la Questura di Treviso mediante il modello 38SDI, ai fini dell'inserimento nello SDI.

Ogni qualvolta si renda necessario provvedere all'acquisto di nuove munizioni è necessario acquisire il NULLA OSTA da parte della Questura di Treviso.

ART. 3 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde di norma al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S..

Tale numero è fissato o modificato con provvedimento del Sindaco da comunicarsi al Prefetto.

ART . 4 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'approvazione del presente Regolamento inerente l'armamento degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale da parte dell'organo consigliere ottempera al disposto dell'art. 5, comma 5 della legge 07/03/1986 n. 65, così come modificato dall'art. 17, comma 134 della legge 15/05/1997 n. 127.

CAPO II - MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA, SERVIZI ARMATI

ART. 5 - MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4.3.1987 n.145, in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli addetti al Corpo di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossando l'uniforme portano, l'arma nella fondina esterna, con caricatore inserito e caricatore di riserva nell'apposito porta caricatore.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986 n.65, l'addetto al Servizio è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, l'arma è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Agli addetti al Servizio di Polizia Locale muniti di arma è consentito il porto della stessa per recarsi presso il poligono di tiro al fine di espletare l'addestramento/aggiornamento previsti dal presente regolamento (art.19 D.M. 4 marzo1987 n° 145).

ART. 6 – SERVIZI DA ESPLETARE CON ARMI

In considerazione della particolarità delle mansioni proprie degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, e secondo quanto disposto dal Regolamento del Servizio

di Polizia Locale, tutti gli operatori in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza possono prestare in via continuativa servizio armato.

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono tutti i servizi esterni comunque effettuati (appiedati o a mezzo di veicoli).

Detti servizi sono, nell'ambito del territorio del Comune, tutti quelli riguardanti l'attività di polizia Locale (polizia urbana, amministrativa, edilizia, stradale, ambientale e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla polizia locale dalle vigenti norme di legge e di regolamento).

Il comandante, o chi ne svolge le funzioni, può disporre, per ragioni di opportunità o di sicurezza, limitazioni e esoneri dal porto dell'arma; devono tuttavia essere sempre svolti armati i servizi di:

- Pattuglia di pronto intervento;
- di vigilanza e protezione della casa comunale;
- serali e notturni;
- scorta.

Il personale appartenente al Servizio di Polizia Locale che espleta servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità.

CAPO III - ASSEGNAZIONE TENUTA E CUSTODIA DELL'ARMA

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMA MUNIZIONAMENTO E CASSETTA DI SICUREZZA

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale da atto con apposito verbale dell'assegnazione delle armi e del relativo munizionamento.

L'assegnazione dell'arma può avvenire in via **PROVVISORIA** o in via **CONTINUATIVA**. L'assegnazione in via provvisoria è disposta, nei limiti di cui al precedente articolo 6, dal Responsabile del Servizio della Polizia Locale.

L'assegnatario dell'arma in via provvisoria, al termine del servizio dovrà depositare la medesima nella propria cassetta di sicurezza assegnata, curandone i controlli stabiliti dal D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

L'arma può essere assegnata in via continuativa, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

L'assegnazione in via continuativa deve in ogni caso essere disposta con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art.6, co.3, del D.M. 4.3.1986 n. 145, con cadenza annuale.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa non pregiudica l'obbligo del deposito dell'arma nell'apposita cassetta, quando si effettuino servizi disarmati, secondo quanto indicato all'articolo 8 del presente Regolamento. Il deposito dell'arma dovrà essere eseguito secondo le disposizioni previste dal D.M. 4 marzo 1987 n.145.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto mediante trascrizione del numero di matricola dell'arma. Durante il servizio armato o nelle altre situazioni di porto dell'arma di cui al presente Regolamento, l'addetto è tenuto a portare con sé il tesserino personale di riconoscimento.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio, nel territorio comunale, per collegamento dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.

Dell'assegnazione dell'arma a ciascun addetto viene data notizia alla Prefettura, alla Questura di Treviso, e alla Stazione Carabinieri di competente per territorio..

A ciascun addetto viene assegnata una cassetta di sicurezza personale munita di chiavi o di combinazione.

Il Sindaco e il Responsabile del Servizio di Polizia Locale possono eseguire controlli e ispezioni delle cassette di sicurezza assegnate, in presenza degli addetti al Servizio di Polizia Locale.

Della ispezione della cassetta di sicurezza individuale dovrà, essere redatto apposito verbale, ove saranno riportate le operazioni eseguite ed il contenuto della cassetta di sicurezza.

ART. 8 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.145/87 citato, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa e nell'ambito o al seguito dei servizi di cui al precedente articolo 6, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento, o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 9 - SERVIZI ESPLETATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espletati da parte degli addetti al servizio di Polizia Locale fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità, disastri, rinforzo/supporto ad altri Corpi o servizi di Polizia Locale, nel corso di tutto l'anno o in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previo accordi fra amministrazioni, sono di massima effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986 n. 65, e dell'art 9 del D.M. n. 145/1987, che il personale inviato composto da addetti in possesso delle qualità di agente di Pubblica Sicurezza espleti il servizio in uniforme munito dell'arma.

Nei casi previsti dall'art.5 e dal presente articolo, il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi fuori dal territorio Comunale, del tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

A tal fine, gli addetti che dovranno espletare detti servizi, dovranno avere l'arma assegnata in via continuativa.

Gli art. 5 - 6 - 8 - 14 del presente regolamento si applicano anche agli addetti di Polizia Locale **dipendenti di altri enti** che prestino servizio presso il Comune su richiesta di quest'ultimo.

ART. 10 – CUSTODIA, CURA E MANUTENZIONE DELLE ARMI

Ogni assegnatario dell'arma, sia in via *provvisoria* che *continuativa*, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia dell'arma in modo che non ne sia pregiudicato il corretto funzionamento. L'arma e le munizioni non devono essere mai lasciate incustodite.

Al di fuori del servizio armato, in caso di assegnazione dell'arma in via continuativa, la stessa e tutte le munizioni date in dotazione possono essere riposte dall'assegnatario nella cassetta di sicurezza personale assegnata. L'arma deve essere riposta rigorosamente scarica.

La cassetta di sicurezza personale dovrà sempre essere chiusa a chiave o mediante combinazione. L'assegnatario è direttamente responsabile della custodia della chiave assegnata o della combinazione.

Lo smarrimento o la sottrazione della chiave o della combinazione della cassetta di sicurezza, dell'arma o delle relative dotazioni personali dovrà essere immediatamente riferita al Responsabile del Servizio e successivamente comunicato in forma scritta al Sindaco che ne curerà la denuncia ai competenti organi.

ART. 11 - OBBLIGO DELLA RESTITUZIONE DELL'ARMA

L'arma ed il relativo munizionamento dovranno essere sempre restituiti:

- a) quando viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, o a seguito di provvedimenti disciplinari
- b) durante il periodo di aspettativa e di maternità;
- c) quando chiesto con ordine di servizio;

- d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro

ART. 12 – ADDESTRAMENTO ALL'USO DELL'ARMA

L'Amministrazione Comunale provvede, tramite apposita convenzione, all'iscrizione degli addetti alla Polizia Locale a cui sia stata affidata l'arma presso un poligono di tiro riconosciuto a termini di legge, così come previsto dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145.

Gli appartenenti al Servizio Polizia Locale prestano servizio armati dopo avere conseguito il necessario addestramento presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale.

Almeno quattro volte all'anno, gli addetti muniti di arma dovranno partecipare alle sedute di addestramento al tiro con l'arma di servizio.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale o il Sindaco possono disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia o per quelli che svolgono particolari servizi.

ART. 13 – STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Gli appartenenti al Servizio Polizia Locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma.

Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono lo spray irritante, che il Ministero dell'Interno dipartimento di Pubblica Sicurezza, Commissione Consultiva sugli armamenti ed esplosivi ha catalogato fra gli strumenti di autosoccorso, non potendolo inserire tra le armi comuni in quanto non ha attitudine a recare offesa alla persona ai sensi del disposto di cui al 1° comma dell'art. 1 della legge n. 36 del 21/02/1990, e il bastone estensibile

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 – FUORI USO E RADIAZIONE DAL SERVIZIO DELLE ARMI

Il fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti od obsolete, ovvero la radiazione di armi e munizioni non più utilizzabili per i servizi di polizia Locale, viene richiesto dal Responsabile del Servizio.

ART. 15 – NORME INTEGRATIVE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento speciale, si applicano le norme della legge 07/03/1986 n. 65, del D. M. I. 04/03/1987 n. 145, della legge 18/04/975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T. U. L. P. S. e correlato Regolamento d'esecuzione (approvati rispettivamente con R. D. 18/06/1931 N. 773 e con R. D. 06/05/1940 n. 635), ed ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE E COMUNICAZIONI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua esecutività.
Esso è altresì comunicato al Prefetto in ottemperanza al disposto dell'articolo 2 del D. M. I. 04/03/1987 n. 145.